

ARTICOLO	TESTO ATTUALE	EMENDAMENTO	RATIO
10 A.S. 2034	“sia direttamente o indirettamente sottoposto”	“sia sottoposto”	L'avverbio indirettamente rischia di allargare eccessivamente i presupposti di applicazione della misura, consegnando alla magistratura l'individuazione di natura e confini entro i quali si muove l'Istituto
10 A.S. 2034	“agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale”	“Nei confronti delle quali è stata applicata”	Sottoporre l'impresa ad amministrazione giudiziaria anche nei casi di agevolazione di persone a carico delle quali risulti una mera proposta appare eccessivo e compressivo delle garanzie dell'impresa, specie per quanto riguarda il libero esercizio dell'attività economica, tutelato costituzionalmente. Peraltro, nel caso in cui alla proposta non segua l'effettiva applicazione della misura di prevenzione si genererebbe il curioso risultato di un'amministrazione giudiziaria legata a pericoli di infiltrazione solo supposti.
10 A.S. 2034	“ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti...”	“Ovvero di indagati per taluno dei delitti ... per i quali sia stato almeno notificato l'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.”	L'emendamento tende a rafforzare la 'consistenza' e la serietà dei procedimenti penali per i delitti già menzionati dalla norma, evitando così che la semplice iscrizione nel registro degli indagati, atto obbligatorio derivante da una denuncia, ad esempio strumentatale, produca la possibilità teorica del ricorso all'amministrazione giudiziaria.
10 A.S. 2034 comma 2°	“se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata”	“A seguito di relazione dell'amministrazione giudiziaria che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto all'impresa amministrata e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”	La modifica proposta, da un lato mira a rafforzare e meglio disciplinare i presupposti della proroga e, dall'altro, vuole evitare la contraddizione insita in una proroga dell'originaria misura, che di fatto suona come una sconfessione dell'operato dell'amministratore giudiziario, quasi giustificando il 'fallimento' dello Stato nell'intervento terapeutico.
10 A.S. 2034 comma 3°	“senza percepire emolumenti”	Eliminazione	L'amministratore giudiziario svolge un'operazione complessa; è opportuno dunque che essa sia retribuita, in linea con le tariffe vigenti.

10 A.S. 2034 comma 6°	“ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 <i>bis</i> ”	Eliminazione	Non si comprende la <i>ratio</i> del passaggio possibile dall’amministrazione giudiziaria al controllo giudiziario, anche in considerazione della proroga prevista per la prima fino a un massimo di due anni, che dunque sconfessa, per le ragioni esposte <i>supra</i> , l’operato dell’amministratore giudiziario.
10 A.S. 2034 comma 7°	“Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l’impiego, i soggetti di cui all’articolo 17 possono richiedere al Tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2”	Riformulare in maniera coerente.	Non si comprende bene se i beni sono già sottoposti all’amministrazione giudiziaria come sia possibile la loro dispersione, sottrazione o alienazione. Inoltre, resta comunque il potere di proporre l’applicazione di una misura di prevenzione e dunque la necessità del comma in questione non è apprezzabile.
11 A.S. 1034 Rubrica	“Controllo giudiziario delle aziende”	“Protezione statale o aiuto o altro termine equivalente”	Evitare il messaggio, già nel titolo, di un controllo invasivo: se la <i>ratio</i> infatti è quella di aiutare l’impresa in un percorso di ‘decontaminazione’, è opportuno che anche agli occhi dei terzi venga percepita come una misura di sostegno da parte dell’apparato pubblico.
11 A.S. 2034	<ul style="list-style-type: none"> - “Quando l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’art. 34 risulta occasionale” - “Se sussistono circostanze di fatto” 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminare il riferimento all’agevolazione occasionale, sia per la genericità sia perché tale condotta è di per sé costitutiva di reato. - “Sufficienti indizi” 	L’emendamento riduce la discrezionalità applicativa del giudice e ancora la misura a parametri più chiari e significativi in termini di reale sussistenza del pericolo, oltretutto recuperando l’identica locuzione adoperata nell’art. 34 in tema di amministrazione giudiziaria.